

DELIBERAZIONE N. 992 DEL 03/11/2025	
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINO-LARINGOIATRIA (struttura complementare assistenziale)	
Esercizi/o e conto . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Giulia Colucci L'Estensore Giulia Colucci Proposta n° DL-826-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 31/10/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 30/10/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 28/10/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 29/10/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Convenzione	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

talieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

- Visti l’art.27 del DPR 11.07.1980 n.382 *“Riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”* che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi delle attrezzature e dei servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale degli allievi;
il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i che prevede l’attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i. *“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”*;
il Decreto Interministeriale Università/Salute del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria;
il Decreto del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
in particolare l’Allegato 1.2 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che prevede che le strutture complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale ma possono non essere accreditate dall’ Osservatorio nazionale;
- Richiamata la circolare del Miur del 7 Novembre 2017 n. 31249 che dettaglia la disciplina relativa alle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui al Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n.402;
- Tenuto conto che con deliberazione n. 338 del 17 Aprile 2024 è stato adottato il Regolamento per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca presso gli IFO;

- Premesso** che con la deliberazione n. 1363 del 30/12/2021 è stata stipulata una convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per l'utilizzo, a scopi didattico formativi della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse facenti capo alla UOC Otorinolaringoiatria, per un periodo di 4 anni a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 (struttura complementare assistenziale);
- Preso atto** della richiesta di rinnovo della convenzione sopracitata da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" acquisita con prot. IFO n. 15662 del 19 Novembre 2024;
- Considerato** che gli IFO sono un Ente di riferimento regionale e nazionale per la disciplina di "oncologia" tra cui rientra l'attività prestazionale svolta dalla UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale che si occupa nello specifico di neoplasie (benigne e maligne) del cavo orale, laringe, faringe ed ipofaringe, seni paranasali, ghiandole salivari, tiroide e paratiroidi;
che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1.2 del sopracitato D.I. n. 402 del 13.06.2017;
- Vista** la nota prot. IFO n.17173 del 16/12/2024 con cui gli Istituti hanno formulato richiesta alla Regione Lazio di autorizzazione al rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- Preso atto** della nota prot. IFO n. 17441 del 19/12/2024 con cui la Regione Lazio ha autorizzato il suddetto rinnovo;
- Dato atto** che la Convenzione, il cui testo è stato predisposto dai competenti uffici dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e condiviso tra le Parti, ha una durata 4 anni a decorrere dall'anno accademico 2025-2026 (dall'1/11/2025 al 31/10/2029);
- Ritenuto** possibile procedere alla stipula della convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per l'utilizzo, a scopi didattico formativi della Scuola di

Specializzazione in Otorinolaringoiatria, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse facenti capo alla UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, per un periodo di 4 anni a decorrere dal 1 Novembre 2025;

altresì opportuno approvare il testo di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.1);

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento, è agli atti della UOC Proponente;

Dato atto che, ai sensi del D.P.R. 642/1972, il predetto Accordo è soggetto all'imposta di bollo che sarà assolta dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'atto della firma e rimborsata per metà dagli IFO;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di stipulare la convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per l'utilizzo, a scopi didattico formativi della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse facenti capo alla UOC di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, per un periodo di 4 anni a decorrere dal 1 novembre 2025;

- di approvare il testo di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che, ai sensi del D.P.R. 642/1972, il predetto Accordo è soggetto all'imposta di bollo che sarà assolta dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'atto della firma e rimborsata per metà dagli IFO.

Le UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano, UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale e UOC Risorse Economiche cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“PROTOCOLLO D’INTESA TRA GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA (struttura complementare assistenziale)”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA" E L'IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRA**

(struttura complementare assistenziale)

PREMESSA

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, può stipulare, per esigenze assistenziali, di ricerca e di insegnamento e per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi, convenzioni con Aziende ospedaliere, le Aziende Unità Sanitarie Locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i presidi ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali, i presidi ospedalieri ed istituti di ricerca riconosciuti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale nonché con le strutture pubbliche e private accreditate nell'ambito territoriale delle ASL;
CONSIDERATA l'esigenza dell'Università di poter disporre di idonee strutture sanitarie per garantire l'attività istituzionale della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatra;

CONSIDERATO che, con Decreto Interministeriale del MIUR di concerto con il Ministero della Sanità del 4 febbraio 2015 n. 68/2015, è stato approvato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria con il quale: si individuano le Scuole di Specializzazione afferenti all'area medica, all'area chirurgica e all'area dei servizi clinici; il profilo specialistico; gli obiettivi formativi; i percorsi didattici; si dispone che gli ordinamenti didattici delle scuole attivate presso le Università siano adeguati alle disposizioni del D.M. medesimo; si prevede che almeno il 70% dell'attività formativa del medico specializzando sia riservata allo

svolgimento di attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio);

CONSIDERATO che con Decreto del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

CONSIDERATO che ciò che deve essere accreditato, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR, sono le strutture della Scuola di Specializzazione ai fini della Formazione specialistica e, pertanto, oggetto dell'accREDITAMENTO non è la Scuola di per sé, ma la struttura o le strutture che compongono la rete formativa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Allegato 1.2 del D.I. n. 402 del 13.06.2017, le strutture complementari che devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale;

VISTA la nota in data 11/04/2025 del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Stefano Marini, previo parere degli organi della Scuola di Specializzazione, con la quale si dà atto che le strutture, gli spazi, gli strumenti e le risorse messi a disposizione dall'Ente sono valutati idonei agli scopi formativi-didattici e scientifici;

CONSIDERATO che, convenzionandosi con l'Ateneo, le strutture messe a disposizione dall'Ente vengono inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatra ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica,

TRA

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prosieguo denominata "Università", Codice Fiscale n. 80213750583, con sede in Roma, Via Cracovia n. 50 (cap. 00133), in persona del Rettore pro tempore, Prof.

Nathan Levialdi Ghiron, nato a Napoli il 19 febbraio 1968 per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con Decreto Rettorale n. 1352/2025 del 15/04/2025

E

L'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri in prosieguo denominata "Ente", P.IVA n. 01033011006 e C.F. n. 02153140583 con sede in Roma, Via Elio Chianesi, 53 (cap. 00144), in persona del Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis, nato a Sezze (LT) il 23 dicembre 1967 per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente e a quanto segue autorizzato

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Attivazione e funzionamento della Scuola

di Specializzazione in Otorinolaringoiatra.

In ottemperanza al D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Università e l'Ente, attivano una specifica intesa per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatra.

ART. 2 – Impegni delle Parti

L'Ente mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici e le strutture assistenziali e laboratoristiche connesse con la gestione della formazione dei medici specialistici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatra (vedi allegato "A"). Le medesime strutture vengono inserite nella rete formativa.

ART. 3 - Attività di formazione degli specializzandi.

La formazione del medico specialista ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 38, comma 3 del D.lgs. 17.8.1999 n. 368 e dal D.M. 68/2015 implica la

partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche dell'Unità Operativa presso la quale è assegnata dal Consiglio di Scuola nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

L'attività dello specializzando, finalizzata essenzialmente all'apprendimento, non deve essere svolta in totale autonomia né deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture.

La formazione comporta l'assunzione di responsabilità connesse alle attività svolte.

ART. 4 – Modalità di frequenza degli specializzandi.

Docenti e allievi hanno l'obbligo, per quanto concerne l'attività da svolgere, all'osservanza delle norme che disciplinano i servizi dell'Ente.

ART. 5 - Modalità di svolgimento delle attività didattiche.

L'Università, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa vigente, può attribuire al personale medico dell'Ente compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario. Il suddetto personale partecipa all'attività didattica in varie vesti, esercitando docenza, tutoraggio ed altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dalle strutture a ciò specificamente preposte dall'Università, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia del SSN e degli specifici accordi tra Università e le strutture di riferimento.

Le Aziende e le Istituzioni accreditate, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del punto 1.6 dell'allegato 1 del Decreto interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. L'Università, tramite

le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico – professionale dei candidati da parte degli organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del decreto interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 6 Sorveglianza Sanitaria

Le Parti si impegnano a garantire, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ii.

In particolare l'Università, quale Datore di Lavoro rispetto agli specializzandi, equiparati a lavoratori, garantisce la formazione generale e la formazione specifica sulla sicurezza, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e dall'Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 e ss.mm.ii.

A sua volta l'Ente accogliente, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 81/2008, si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare, sulla propria organizzazione della sicurezza e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate, anche in relazione alla propria attività.

L'Ente si impegna a adempiere agli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di profilassi, medicina preventiva e radioprotezione nei confronti degli specializzandi, con l'obbligo di comunicare periodicamente all'Università i risultati dei controlli effettuati sugli specializzandi stessi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 101/2020.

L'Università, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione. Gli specializzandi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico

competente dell'Università. L'Ufficio competente dell'Ente valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Ente.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

ART. 7 - Assicurazione

L'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per rischi professionali, per responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale secondo le modalità previste dall'art. 41 del D.lgs. 17.8.1999 n.° 368 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR, e al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal D. Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato e secondo il principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

L'Università è Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, dei dati personali del medico in formazione specialistica ai fini della gestione amministrativa della carriera (*immatricolazione, registrazioni e verbalizzazioni esami, controllo frequenza, gestione assenze per malattia, per motivi personali e per lo stato di gravidanza, compresa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico degli specializzandi che violano le*

norme di disciplina dell'Università anche nelle sedi delle reti formative, rilascio del titolo) e dell'erogazione dell'attività formativa (approvazione del programma di formazione di ciascun specializzando, attività di formazione teorico-pratica, svolgimento esami di profitto e individuazione del criterio della loro formazione della rete formativa, gestione libretto - diario elettronico).

L'Università fornisce la “*Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata*” rinvenibile sul sito Istituzionale di Ateneo al seguente link: <http://utov.it/s/privacy>.

L'Ente è, invece, Titolare autonomo e ha le responsabilità di cui all'art. 24 del GDPR in relazione ai dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza dello stesso e ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico-pratico. Inoltre è Titolare autonomo in relazione alle attività assistenziali o dei dati dei pazienti che siano eventualmente trattati dallo specializzando ai fini dell'espletamento delle attività rientranti nella propria formazione.

In tale qualità l'Ente si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, il medico in formazione specialistica dell'Università quale persona autorizzata al trattamento dei dati personali, anche di natura particolare, di cui potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione. Per tutti i trattamenti sopracitati, l'Ente in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

Ai fini della supervisione del percorso di formazione dello specializzando il Consiglio della Scuola di specializzazione designa un Tutor (universitario o appartenente al SSN).

Ogni Tutor verrà nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche in relazione alle attività contenute nel libretto-diario elettronico disciplinato dal Decreto Interministeriale

402/2017 (a titolo esemplificativo: svolgimento del programma di formazione individuale dello specializzando, attestazione delle competenze acquisite, grado di autonomia raggiunto dello specializzando e certificazione delle attività).

La Scuola di specializzazione gestirà direttamente la nomina del Tutor quale persona autorizzata al trattamento dei dati personali avvalendosi del modello denominato “Nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e dell’articolo 2 – quaterdecies del d. lgs. n. 196/2003 (“Nuovo Codice della Privacy”)” in allegato al presente atto (allegato “B”).

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell’ambito del presente accordo saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Infine, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell’ambito del presente accordo, le Parti si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 GDPR.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

- Per l’Università:

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Nathan Levialdi Ghiron contattabile all’indirizzo mail rettore@uniroma2.it PEC rettore@pec.uniroma2.it con sede in Roma Via Cracovia 50 – 00133.

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail rpd@uniroma2.it

- Per l’IFO:

Titolare del trattamento: Istituti Fisioterapici Ospitalieri nella persona del legale rappresentante Direttore Generale Dott. Livio De Angelis contattabile all’indirizzo mail protocollo@ifo.it PEC protocollo@cert.ifo.it con sede in

Roma Via Elio Chianesi 53 – 00144.

Data Protection Officer è la Scudo Privacy s.r.l. nella persona del Dott. Carlo Villanacci, contattabile all'indirizzo mail dpo@scudoprivacysrl.com

ART. 9 – Tutela dell'Immagine

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune, e quella di ciascuna di esse.

In particolare l'utilizzazione del logo dell'Università, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso della medesima.

ART. 10 - Durata

Il presente protocollo avrà la durata di quattro anni accademici a decorrere dall'a.a. 2025/2026 (dall'1/11/2025 al 31/10/2029) e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria.

ART. 11 - Esecutività del Protocollo

Resta inteso che l'esecutività del presente protocollo d'intesa è subordinata alla copertura assicurativa, da parte dell'Ente, in favore degli specializzandi dell'Ateneo, così come previsto dal c. 3, art. 41, D.Lgs. n. 368/1999.

Art. 12 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 13 - Registrazione

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente atto è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo è a carico di entrambe le parti in ugual misura ed è assolta in modo virtuale da "Tor Vergata", giusta autorizzazione n. 87893/99 del 2/8/1999. L'onere

sostenuto da “Tor Vergata” dovrà essere rimborsato dalla controparte in misura pari al 50%, entro e non oltre 60 giorni dalla stipula, con apposito bonifico bancario sul Conto di Tesoreria - IBAN IT32N0100004306TU0000015824 intestato a “Università degli Studi di Roma Tor Vergata”, specificando nella causale del rimborso il riferimento chiaro ed esplicito al presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li,

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

IL RETTORE (Nathan Levialdi Ghiron)

PER IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Livio De Angelis)

ALLEGATO A (compilare sia per le strutture COLLEGATE che COMPLEMENTARI)

ELENCO STRUTTURE E ATTREZZATURE E ATTIVITÀ MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (se l'Ente è una ASL specificare anche il presidio ospedaliero) PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA:

ATTIVITÀ MESSE A DISPOSIZIONE:

- Visite specialistiche ambulatoriali;
- Laringoscopie e biopsie endoscopiche;
- DMT testa collo (riunione collegiale settimanale durante la quale vengono discussi i pazienti oncologici in attesa di definizione del programma terapeutico o diagnostico);
- Interventi chirurgici a cielo aperto e chirurgica mininvasiva con robot Da Vinci;
- Presa in carico, diagnosi e cura dei pazienti con neoplasie dei distretti testa collo;
- Attività di ricerca;
- Presentazione e discussione dei casi del molecular tumor board.

Strutture IFO collegate:

- UOC di anestesia, terapia intensiva e rianimazione per le attività connesse agli interventi chirurgici e per l'assistenza perioperatoria;
- UOC radiologia;
- Biobanca;
- UOC ANATOMIA PATOLOGICA;
- Clinical trial center;
- Molecular Tumor board;
- UOSD oncogenomica ed epigenetica;

Inoltre la UOC offre i seguenti setting:

- Ambulatorio specialistico;
- Ricovero di degenza h 24 per intervento chirurgico;
- Ricovero in dh per attività diagnostico-terapeutiche.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma li,

IL DIRETTORE GENERALE
~~Dott. Livio De Angelis~~

ALLEGATO B

NOMINA A PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 ("GDPR") E DELL'ARTICOLO 2 – *QUATERDECIES* DEL D. LGS. N. 196/2003 ("NUOVO CODICE DELLA PRIVACY")

Gentile _____,
nata/o a _____ (Prov. _____) il _____, residente a
_____ (Prov. _____) in _____ Via/Piazza
_____ n. _____, CAP. _____,

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 368/99 "Il Tutor è quella figura che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico specializzando sia per la progressiva assunzione di compiti assistenziali sia per le attività didattiche e di studio. Ogni attività formativa ed assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di un Tutor che viene designato annualmente dal Consiglio della scuola [...] Il numero di medici in formazione specialistica per Tutor non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni";

- ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento generale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, emanato con D.R n. 2147/2019, Lei è stato designato Tutor dal Consiglio della Scuola di specializzazione per svolgere l'attività di tutoraggio in favore del medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione (*inserire tipo*)
.....dell'Università di Roma Tor Vergata, per l'A. A. /.....;

- ai sensi dell'Allegato 3 del Decreto interministeriale, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria del 13 giugno 2017 n. 402, è stata resa obbligatoria la compilazione del libretto-diario su supporto informatico, ai fini della registrazione delle attività connesse con l'interopercorso formativo del medico in formazione specialistica, al quale Lei avrà accesso per certificare le predette attività;

- lo svolgimento della sopraindicata attività e più in generale l'attività di tutoraggio implica, da parte Sua, operazioni di trattamento dei dati personali del medico in formazione specialistica;

- ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. n. 196/2003, l'Università individua, nella sua qualità di Titolare del trattamento, le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Pertanto con la presente, l'**Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"** (in seguito "Università"), nella sua qualità di **Titolare del Trattamento** dei dati personali del medico in formazione specialistica, La nomina **PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.lgs. n. 196/2003.**

Tale nomina è in relazione alle operazioni di trattamento di dati personali alle quali potrebbe avere accesso nello svolgimento della sua attività di Tutor, come indicata nelle premesse, presso

- (*inserire denominazione dell'Ente*) _____
- dal _____ al _____

Si precisa che:

• per “**trattamento**” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

• per “**dato personale**” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

• per “**categoria particolare di dati**”, ai sensi del Considerando n. 10 e dell'art. 9 del GDPR, si intendono i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

• per “**soggetto interessato**” o “**Interessato**” si intende la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

• per “**comunicazione**” si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

• per “**diffusione**” si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

• per “**autorizzati al trattamento**” si intendono le persone fisiche formalmente autorizzate e istruite a trattare i dati;

• per “**violazione dei dati personali (*data breach*)**” si intende la violazione che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati sotto la diretta autorità del Titolare.

Nella sua qualità di persona autorizzata al trattamento dei dati, Lei ha accesso ai dati personali degli studenti (“Interessati”) iscritti alla Scuola di specializzazione (*inserire tipo*) per l'a. a. .../....

Quanto alla tipologia di dati oggetto del trattamento, il Tutor potrà svolgere operazioni di trattamento sui dati personali contenuti sull'applicativo relativo al libretto-diario elettronico e all'attività di tutoraggio di seguito elencati (*a seguire indicare i dati personali che il Tutor tratta, aggiungendo eventuali ed ulteriori dati personali tra quelli non compresi nell'elenco*):

- *dati identificativi (nome e cognome);*
- *immagini/foto;*
- *dati anagrafici (luogo e data di nascita, indirizzo, città, ___);*
- *dati di contatto (e-mail universitaria, telefono, ___);*
- *codice fiscale;*

- *matricola universitaria;*
- *canale di appartenenza della materia oggetto del tutorato.*

ISTRUZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A seguito della presente nomina a persona autorizzata, Lei dovrà adottare, nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza che siano indicate dall'Università. In particolare, dovrà uniformarsi a quanto di seguito precisato:

- a) per l'accesso alla piattaforma software impiegata per la gestione del libretto-diario, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso, evitando di operare su Strumenti aziendali o anche Strumenti personali altrui e/o di lasciare aperta la piattaforma software con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare Trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del Trattamento;
- b) non comunicare o rendere conoscibile a terzi il proprio codice di accesso e/o non consentire a terzi di accedere ai dati senza darne preventiva comunicazione alla Università;
- c) trattare i soli dati la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni da effettuare, nel rispetto del profilo di autorizzazione attribuito;
- d) conservare gli Strumenti Aziendali e/o i supporti cartacei contenenti dati personali in modo da evitare che detti strumenti siano accessibili a persone non autorizzate al Trattamento dei dati medesimi. Gli Strumenti Aziendali devono quindi essere custoditi con diligenza e cura affinché agli stessi non accedano soggetti non autorizzati dalla Università;
- e) con specifico riferimento agli atti e documenti cartacei contenenti Dati Personali ed alle loro copie, restituire gli stessi al termine delle operazioni affidate senza mantenerne copia;
- f) non effettuare copie di Dati Personali su supporti di memoria esterni (per esempio chiavetta USB), a meno che non intervenga espressa autorizzazione da partedel Titolare. In ogni caso, tali supporti devono avere un'etichetta che li identifichi, non devono mai essere lasciati incustoditi e al termine della sessione di tutorato devono essere riconsegnati alla Università;
- g) dare immediata comunicazione all'Ufficio Protezione Dati e Conservazione Digitale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (tel. 06/72592151, email privacy@uniroma2.it) dei casi in cui si sospetti un incidente di sicurezza, attivando così la Procedura per la gestione dei Data Breach;
- h) segnalare all'Ufficio Protezione Dati e Conservazione Digitale le eventuali circostanze che rendano necessariood opportuno l'aggiornamento delle predette misure disicurezza al fine di ridurre alminimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accessonon autorizzato o di Trattamento nonconsentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- i) effettuare la comunicazione e la diffusione dei dati esclusivamente e rispettivamente nei confronti dei soggetti indicati dalla Università, e secondo le modalità stabilite dai medesimi;
- j) mantenere, salvo quanto precisato al punto precedente, la massima riservatezza sui Dati Personali dei quali venga a conoscenza nello svolgimento delle sessioni di tutorato, per tutta la durata delle medesime ed anche successivamente al loro termine;

- k) svolgere, in ogni caso, il Trattamento dei Dati Personali per le finalità e secondo le modalità stabilite, dalla Università e, comunque, in modo lecito e secondo correttezza;
- l) fornire all'Università, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questa, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire uno svolgimento efficace dell'attività di controllo;
- m) in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione alla Università, al fine di compiere tutto quanto sia necessario e/o opportuno per il corretto espletamento delle operazioni di trattamento oggetto della presente nomina.

Per quanto sopra esposto, Lei è tenuto a svolgere il trattamento dei dati personali con le modalità sopraindicate, consapevole anche che qualunque violazione delle stesse potrebbe dare luogo a responsabilità.

La presente nomina di persona autorizzata al trattamento ha la medesima durata della vigenza della Sua designazione di Tutor, al termine della quale Lei non sarà più autorizzato ad effettuare alcun tipo di trattamento sui dati personali del medico in formazione specialistica.

Pertanto, nel caso di cessazione, provvisoria o definitiva, dello status di Tutor, Lei non potrà più accedere ai dati personali degli studenti.

Infine, si rende noto che l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, può disporre verifiche periodiche sull'osservanza delle istruzioni conferite.

Sottoscrivendo la presentenomina Lei si impegna ad adottare la massima riservatezza e discrezione in relazione ai dati di cui sopra, curando attentamente la loro protezione, attenendosi alle procedure impartite con la presente e ad ogni altra istruzione successivamente conferita dal Titolare del Trattamento dei dati, ad integrazione e/o modifica di quelle qui di sopra specificate.

Luogo e Data,

Per il Titolare del trattamento Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Il Direttore della Scuola di specializzazione,

Autorizzato al trattamento dei dati personali,
